

DELIBERAZIONE 23 DICEMBRE 2025

580/2025/R/TLR

**PROROGA DEL METODO TARIFFARIO TRANSITORIO DEL SERVIZIO DI
TELERISCALDAMENTO**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1367^a riunione del 23 dicembre 2025

- Premesso che l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) opera in regime di proroga ai sensi della legge 18 novembre 2025, n. 173;
- ritenuto il presente provvedimento indifferibile ed urgente.

VISTI:

- la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 dicembre 2018, 2018/2001 (di seguito: direttiva 2018/2001) e sue successive modifiche e integrazioni;
- la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 settembre 2023, 2023/1791 (di seguito: direttiva 2023/1791);
- la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 18 ottobre 2023, 2023/2413 (di seguito: direttiva 2023/2413);
- la raccomandazione (UE) 2024/2395 della Commissione del 22 settembre 2024, che stabilisce orientamenti per l'interpretazione dell'articolo 26 della direttiva 2023/1791 per quanto riguarda la fornitura di riscaldamento e raffrescamento;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: decreto legislativo 102/14);
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (di seguito: decreto legislativo 199/21);
- la legge 21 aprile 2023, n. 41 (di seguito: legge 41/23);
- il decreto-legge 3 ottobre 2025, n. 145 (di seguito: decreto-legge 145/25);
- la legge 18 novembre 2025, n. 173 (di seguito: legge 173/25);
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2014, 649/2014/A e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 13 novembre 2018, 574/2018/R/tlr, il relativo Allegato A e sue successive modifiche e integrazioni;
- la deliberazione dell'Autorità 9 dicembre 2025, 546/2025/R/tlr, i relativi Allegato A, Allegato B, Allegato C e Allegato D;
- la deliberazione dell'Autorità 2 novembre 2022, 547/2022/R/tlr, e il relativo

Allegato A;

- la deliberazione dell’Autorità 20 dicembre 2022, 710/2022/R/tlr;
- la deliberazione dell’Autorità 25 luglio 2023, 344/2023/R/tlr, e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 25 luglio 2023, 346/2023/R/tlr, e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2023, 638/2023/R/tlr (di seguito: deliberazione 638/2023/R/tlr), e il relativo allegato A (di seguito: MTL-T);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2024, 597/2024/R/tlr (di seguito: deliberazione 597/2024/R/tlr);
- la deliberazione dell’Autorità 5 agosto 2025, 402/2025/A (di seguito: deliberazione 402/2025/A);
- il documento per la consultazione 28 maggio 2024, 214/2024/R/tlr (di seguito: documento per la consultazione 214/2024/R/tlr);
- il documento per la consultazione 22 luglio 2025, 353/2025/R/tlr (di seguito: documento per la consultazione 353/2025/R/tlr);
- il documento per la consultazione 11 novembre 2025, 487/2025/R/tlr (di seguito: documento per la consultazione 487/2025/R/tlr).

CONSIDERATO CHE:

- il decreto legislativo 102/14 ha attribuito all’Autorità specifici poteri di regolazione e controllo nel settore del teleriscaldamento e del teleraffrescamento; in particolare l’articolo 10, comma 17, lettera e), del decreto legislativo 102/14, come da ultimo modificato con la legge 41/23, dispone che l’Autorità stabilisca le tariffe di cessione del calore, in modo da armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse;
- ai sensi del citato articolo 10, comma 17, del decreto legislativo 102/14 e dell’articolo 1 della legge 481/95, nell’esercitare i predetti poteri l’Autorità persegue la promozione della concorrenza e dello sviluppo del settore del teleriscaldamento e del teleraffrescamento, nella prospettiva di una maggiore trasparenza del servizio e tutela dell’utente;
- ai sensi dell’articolo 10, comma 18, del decreto legislativo 102/14 la regolazione introdotta dall’Autorità si applica secondo criteri di gradualità anche alle reti in esercizio alla data di entrata in vigore del suddetto decreto, ferma restando la salvaguardia degli investimenti effettuati e della concorrenza del settore.

CONSIDERATO, POI, CHE:

- al fine di assicurare un’adeguata gradualità nell’introduzione di un regime di tariffe regolate, l’Autorità, con la deliberazione 638/2023/R/tlr ha adottato un approccio multifase, prevedendo:

- a) di applicare, per il periodo transitorio (compreso tra l'1 gennaio 2024 e il 31 dicembre 2024), un vincolo ai ricavi basato su logiche di costo evitato, la metodologia di definizione dei prezzi più diffusa nel settore;
- b) l'avvio di un procedimento finalizzato alla definizione del metodo tariffario a regime, includendo la valutazione comparata di diverse metodologie. A tal fine, il procedimento è stato sottoposto ad Analisi di Impatto della Regolazione (AIR), in forma semplificata, così da disporre di uno strumento strutturato per confrontare le opzioni disponibili e individuare la soluzione regolatoria più efficiente e appropriata alle caratteristiche del settore.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- nel documento per la consultazione 214/2024/R/tlr, l'Autorità ha esposto i primi orientamenti per la definizione del metodo tariffario applicabile a regime; in particolare, in coerenza con la metodologia AIR, sono state sviluppate diverse ipotesi di intervento sulle tematiche di maggiore rilevanza;
- con la deliberazione 597/2024/R/tlr sono stati prorogati al 31 dicembre 2025 i termini di conclusione del procedimento, al fine di attendere il completamento del quadro normativo per il recepimento delle disposizioni comunitarie e di approfondire l'analisi dei dati di costo trasmessi dagli operatori;
- nel documento per la consultazione 353/2025/R/tlr si è proceduto a una razionalizzazione delle opzioni AIR, concentrando l'analisi su quelle ritenute maggiormente efficaci per il conseguimento degli obiettivi dell'intervento;
- l'Autorità aveva originariamente previsto la pubblicazione di un ulteriore documento di consultazione, finalizzato a illustrare gli orientamenti finali per la definizione del metodo tariffario, con l'obiettivo di approvare il provvedimento entro dicembre 2025;
- in prossimità della scadenza della quarta consiliatura (9 agosto 2025), il Collegio ha disciplinato l'esercizio delle proprie funzioni con la deliberazione 402/2025/A, stabilendo, in conformità al parere del Consiglio di Stato n. 5388/2010, la prosecuzione dell'attività per un periodo massimo di sessanta giorni a decorrere dal 10 agosto 2025, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti;
- il Governo, con il decreto-legge 145/25, convertito con modificazioni dalla legge 173/25, ha prorogato la permanenza in carica del Collegio sino alla nomina del nuovo organo e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2025, confermando per tale periodo l'esercizio dei soli poteri di ordinaria amministrazione e degli atti indifferibili e urgenti, al fine di assicurare la continuità delle funzioni dell'Autorità;
- il procedimento per la definizione del metodo tariffario applicabile a regime potrebbe presentare profili di rilevanza strategica e innovativa, con potenziali effetti strutturali sulle condizioni economiche di erogazione del servizio;
- nel documento per la consultazione 487/2025/R/tlr, l'Autorità ha pertanto previsto la proroga di un ulteriore anno del periodo di applicazione del metodo transitorio,

introducendo contestualmente alcuni affinamenti puntuali volti a garantirne la continuità e il corretto funzionamento; in particolare, è stata sottoposta a consultazione l'ipotesi di:

- a) prevedere, tenuto conto delle evidenze emerse circa il rischio di mancata copertura dei costi di erogazione del servizio anche in caso di applicazione del vincolo di salvaguardia, la possibilità di modificare il coefficiente di riduzione delle tariffe, limitatamente alle reti entrate in esercizio prima dell'avvio della regolazione; la sussistenza dei requisiti necessari è verificata nell'ambito di un apposito procedimento, da avviare su istanza dell'esercente;
- b) consentire, nel caso in cui il servizio sia erogato da un esercente non verticalmente integrato, l'adeguamento del vincolo ai ricavi qualora il prezzo di acquisto del calore all'ingrosso non risulti compatibile con l'applicazione del metodo tariffario; anche in tale caso la sussistenza dei requisiti necessari sarà verificata nell'ambito di un apposito procedimento, da avviare su istanza dell'esercente;
- c) prevedere, nel caso in cui un esercente applichi tariffe inferiori al vincolo ai ricavi stabilito dall'Autorità, un progressivo allineamento, al fine di favorire il conseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione previsti dalla normativa europea; in particolare, è stata prevista la possibilità di incrementare le tariffe fino al 2%, a condizione che la rete di teleriscaldamento presenti i requisiti per la qualifica di "rete efficiente" ai sensi della normativa europea vigente;
- d) con riferimento alle modalità di gestione degli scostamenti tra vincolo ai ricavi e ricavi effettivi, prevedere che la compensazione avvenga mediante adeguamento del vincolo relativo all'anno $t+2$ rispetto all'anno t , in modo da disporre di dati certi relativi all'entità delle eventuali eccedenze; è prevista altresì la rivalutazione degli importi sulla base dell'inflazione, al fine di mantenerne invariato il valore reale;
- e) introdurre verifiche infranuari del rispetto del vincolo ai ricavi, al fine di minimizzare gli eventuali scostamenti rispetto ai ricavi effettivi e di incrementare la trasparenza del sistema.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- singoli esercenti e le relative associazioni di categoria hanno, in generale, condiviso gli orientamenti dell'Autorità, presentando tuttavia osservazioni puntuali su alcune tematiche;
- con riferimento all'ipotesi di modificare il coefficiente di riduzione delle tariffe del vincolo di salvaguardia, alcuni esercenti e le relative associazioni hanno evidenziato l'opportunità di:
 - a) tenere conto delle tempistiche di redazione dei bilanci, in modo da garantire che la valutazione dell'istanza si basi su dati contabili già disponibili e attendibili;

- b) considerare l'impatto delle variabili esogene nella valutazione dei costi di erogazione del servizio, così da garantire una corretta individuazione del livello di efficienza dell'esercente;
- c) fare riferimento, nella valutazione della sostenibilità economico-finanziaria del servizio, ai bilanci relativi a periodi ordinari, escludendo gli effetti di eventi eccezionali non coerenti con il normale contesto gestionale;
- con riferimento all'ipotesi di adeguare il vincolo ai ricavi qualora il prezzo di acquisto del calore all'ingrosso non risulti compatibile con l'applicazione del metodo tariffario, alcuni esercenti e le relative associazioni hanno evidenziato l'opportunità di estendere tale possibilità a tutti gli operatori che acquistano calore da altre società, incluse quelle appartenenti al medesimo gruppo societario;
- con riferimento all'ipotesi di consentire un progressivo allineamento dei prezzi del servizio, nel caso in cui un esercente applichi tariffe inferiori al vincolo ai ricavi stabilito dall'Autorità, alcuni esercenti e le relative associazioni hanno evidenziato l'opportunità di:
 - a) valutare un possibile incremento del limite massimo di variazione dei prezzi, così da riflettere adeguatamente gli investimenti già effettuati dagli esercenti per il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione;
 - b) chiarire le modalità applicative del meccanismo nei casi in cui l'esercente gestisca più reti di teleriscaldamento, tenendo conto che alcune di esse potrebbero non disporre della qualifica di "rete efficiente" ai sensi della normativa europea;
- con riferimento alle modalità di gestione degli scostamenti tra vincolo ai ricavi e ricavi effettivi, alcuni esercenti e le relative associazioni hanno evidenziato l'opportunità di:
 - a) prevedere che gli scostamenti siano compensati nell'arco di più anni, in modo da attenuare l'impatto sui prezzi applicati agli utenti e favorire una maggiore stabilità tariffaria;
 - b) gestire gli scostamenti mediante uno sconto in bolletta, evitando così la necessità di modificare i corrispettivi indicati nel contratto di fornitura del servizio;
 - c) prevedere un funzionamento simmetrico del meccanismo, applicando la componente anche nei casi in cui i ricavi effettivi risultino inferiori al vincolo ai ricavi;
- con riferimento all'ipotesi di introdurre verifiche infrannuali del rispetto del vincolo ai ricavi, alcuni esercenti e le relative associazioni hanno evidenziato l'opportunità di:
 - a) limitare le verifiche a un'unica sessione a inizio stagione termica, rinviando l'introduzione di eventuali verifiche infrannuali alla definizione del metodo tariffario applicabile a regime, considerata la complessità operativa di tale attività; in alternativa, valutare una riduzione del numero di verifiche da svolgere nel corso dell'anno;

- b) prevedere che la verifica sia effettuata su base facoltativa, tenuto conto delle difficoltà nell'elaborare stime affidabili sull'evoluzione dei ricavi nel corso dell'anno;
- c) definire una componente specifica per l'adeguamento dei prezzi applicati, così da assicurare un adeguato livello di trasparenza nei confronti degli utenti del servizio;
- alcuni esercenti e le relative associazioni hanno inoltre formulato osservazioni su aspetti non direttamente affrontati nel documento di consultazione; in particolare, è stata evidenziata l'opportunità di:
 - a) rivedere il perimetro di applicazione del *cap* al prezzo del combustibile utilizzato per il calcolo del costo evitato, escludendo le fonti rinnovabili e le pompe di calore, così da favorire i processi di decarbonizzazione del settore;
 - b) eliminare il *cap* previsto per la valorizzazione delle esternalità ambientali, al fine di rafforzare gli incentivi alla riduzione delle emissioni climalteranti;
 - c) includere l'ammortamento della caldaia nel calcolo del costo evitato, così da rappresentare in modo completo i costi che l'utente eviterebbe rispetto all'installazione e alla gestione di un impianto individuale;
 - d) consentire all'esercente di scegliere, *ex post*, se applicare il vincolo ai ricavi o il vincolo di salvaguardia.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- le associazioni di rappresentanza dei consumatori non hanno presentato osservazioni ai contenuti del documento per la consultazione.

RITENUTO CHE:

- si ritiene necessario prorogare al 31 dicembre 2026 il termine di conclusione del procedimento per la definizione della regolazione tariffaria del servizio di teleriscaldamento, di cui al punto 2 della deliberazione 638/2023/R/tlr, in quanto tale procedimento, per la sua natura strategica e innovativa, non può essere adottato durante il regime di *prorogatio*, che limita l'attività del Collegio ai soli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti;
- nelle more della conclusione del procedimento di cui al precedente alinea, sia necessario prorogare la durata del periodo di applicazione del metodo tariffario transitorio (MTL-T);
- contestualmente alla proroga, sia opportuno prevedere alcuni affinamenti del MTL-T, volti a garantirne la continuità e il corretto funzionamento;
- in particolare, sia opportuno:
 - a) confermare gli orientamenti condivisi dagli *stakeholder* nell'ambito della consultazione;
 - b) prevedere, nel caso di applicazione del vincolo di salvaguardia, la possibilità di modificare il coefficiente di riduzione delle tariffe, al fine di assicurare la copertura dei costi di erogazione del servizio, limitatamente alle reti entrate in

esercizio prima dell'avvio della regolazione; al riguardo, nella valutazione dell'istanza, potranno essere considerati gli elementi informativi e le circostanze gestionali segnalati dagli operatori, utili a rappresentare in modo completo le condizioni economiche del servizio;

- c) consentire l'adeguamento, su istanza dell'esercente, del vincolo ai ricavi qualora il prezzo di acquisto del calore all'ingrosso non risulti compatibile con l'applicazione del metodo tariffario, limitatamente ai casi di acquisto di calore da società terze; nel caso di operatori appartenenti a un gruppo verticalmente integrato, infatti, non si configurano rischi per la sostenibilità economica della società di vendita, poiché l'applicazione del vincolo ai ricavi comporta una riduzione dei ricavi riconosciuti all'interno del medesimo gruppo, riportandoli a un livello congruo e determinando effetti che risultano compensati nell'ambito del perimetro societario integrato;
- d) con riferimento all'ipotesi di prevedere un progressivo allineamento dei prezzi del servizio, nei casi in cui l'esercente applichi tariffe inferiori al vincolo ai ricavi stabilito dall'Autorità:
 - i. prevedere un limite massimo di crescita, pari al 2%, così da assicurare un'adeguata gradualità nel passaggio al regime di tariffe regolate, in coerenza con quanto previsto dalla normativa primaria;
 - ii. nei casi in cui l'esercente gestisca più reti di teleriscaldamento, prevedere che il limite massimo di crescita sia calcolato sulla base di una media ponderata dell'energia prelevata nelle reti con qualifica di teleriscaldamento efficiente rispetto al quantitativo complessivo;
- e) con riferimento alle modalità di gestione degli scostamenti tra vincolo ai ricavi e ricavi effettivi:
 - i. confermare l'ipotesi di effettuare la compensazione degli scostamenti in un unico anno, così da ridurre la complessità amministrativa e assicurare che la compensazione avvenga entro tempi congrui;
 - ii. precisare che la compensazione deve essere effettuata mediante la componente σ , finalizzata a garantire il rispetto del vincolo ai ricavi, e che tale compensazione non può essere qualificata come sconto, poiché è effettuata a fronte del superamento del vincolo ai ricavi stabilito dalla regolazione tariffaria nell'anno $t-2$;
 - iii. confermare l'applicazione asimmetrica del meccanismo di compensazione, in quanto il vincolo ai ricavi non rappresenta un costo riconosciuto per l'erogazione del servizio, ma il limite massimo dei prezzi applicabili; in tale contesto, peraltro, una compensazione simmetrica risulterebbe incoerente con l'obbligo di applicare le condizioni economiche vigenti ante regolazione qualora comportino ricavi inferiori al vincolo applicabile;
- f) con riferimento all'ipotesi di introdurre verifiche infranuali del rispetto del vincolo ai ricavi;

- i. confermare il carattere obbligatorio della verifica e le tempistiche proposte, in quanto necessarie per assicurare il rispetto del vincolo ai ricavi;
- ii. introdurre nei contratti di fornitura una componente specifica, denominata σ , da applicare ai corrispettivi di erogazione del servizio al fine di garantire il rispetto del vincolo ai ricavi;
- g) con riferimento alle osservazioni su aspetti non direttamente affrontati nel documento di consultazione:
 - i. rinviare alla definizione del metodo tariffario applicabile a regime l'eventuale revisione del perimetro di applicazione del *cap* al prezzo del combustibile, stante la necessità di effettuare ulteriori approfondimenti sul grado di maturità delle diverse tecnologie rinnovabili e sui relativi fabbisogni di incentivazione; si evidenzia, inoltre, che l'attuale meccanismo di valorizzazione delle esternalità ambientali garantisce già un incentivo alla decarbonizzazione del settore;
 - ii. confermare il valore del *cap* della componente per la valorizzazione delle esternalità ambientali, in quanto consente una adeguata ripartizione dei benefici tra utenti e operatori del settore;
 - iii. confermare le modalità di determinazione del costo evitato, senza includere i costi di ammortamento della caldaia, in quanto i costi di allacciamento alle reti di teleriscaldamento risultano comparabili a quelli di installazione di una caldaia e, pertanto, l'ammortamento della caldaia non costituisce un costo evitato per l'utente del servizio di teleriscaldamento; si rileva, inoltre, che il recupero dei costi di allacciamento è stato assicurato anche nei rari casi in cui non fossero previsti specifici corrispettivi, in virtù delle metodologie di calcolo del costo evitato adottate dagli operatori del settore prima dell'intervento dell'Autorità, le quali ricomprendevano l'ammortamento della caldaia;
 - iv. precisare che la scelta del vincolo applicabile non può essere effettuata *ex post*, in quanto tale approccio non sarebbe compatibile con l'esigenza di adeguare i prezzi in corso d'anno per assicurare il rispetto del vincolo;
- sia opportuno approvare la nuova versione del MTL-T, aggiornata nei termini sopra illustrati.

RITENUTO, INFINE, CHE:

- l'adozione della presente deliberazione riveste carattere di indifferibilità e urgenza, in quanto la proroga del metodo tariffario per il servizio di teleriscaldamento si rende necessaria per garantire certezza in merito alle condizioni economiche applicabili a decorrere dall'1 gennaio 2026

DELIBERA

1. di prorogare al 31 dicembre 2026 il termine di conclusione del procedimento previsto al punto 2 della deliberazione 638/2023/R/tlr;
2. di prorogare la validità l'MTL-T fino al 31 dicembre 2026;
3. di apportare, a valere dall'1 gennaio 2026, le seguenti modifiche al MTL-T:
 - a) nel titolo le parole “31 dicembre 2025” sono sostituite dalle seguenti “31 dicembre 2026”;
 - b) al comma 1.1 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - i. la definizione “calore” è sostituita dalla seguente:

“• *calore erogato* è l’energia termica erogata e fatturata agli utenti da reti di teleriscaldamento;”
 - ii. nella definizione “periodo transitorio” le parole “31 dicembre 2025” sono sostituite dalle seguenti “31 dicembre 2026”;
 - iii. la definizione “RQCT” è sostituita dalla seguente:

“• *RQCT* è il Testo unico della regolazione della qualità commerciale del servizio di teleriscaldamento e teleraffrescamento, di cui all’Allegato B alla deliberazione 9 dicembre 2025, 546/2025/R/tlr;”
 - iv. la definizione “TUD” è sostituita dalla seguente:

“• *TUD* è il Testo unico per la classificazione dimensionale degli esercenti il servizio di teleriscaldamento e teleraffrescamento, di cui all’Allegato D alla deliberazione 9 dicembre 2025, 546/2025/R/tlr;”
 - v. sono aggiunte le seguenti definizioni:
 - “**DPR n. 445/00** è il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;”
 - “**sistema di teleriscaldamento efficiente** è un sistema di teleriscaldamento che ha ottenuto la qualifica di sistema di teleriscaldamento efficiente di cui all’art. 34, comma 1, del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199;”
 - c) il comma 2.2 è sostituito dal seguente:

“2.2 Le disposizioni di cui al presente provvedimento non si applicano agli esercenti con potenza contrattualizzata minore o uguale a 30 MW, come determinata secondo le disposizioni agli articoli 3, 4 e 6 del TUD.”
 - d) dopo il comma 3.1 sono inseriti i seguenti:

“3.2 Nel caso in cui le condizioni economiche di approvvigionamento di calore da società terze non risultino compatibili con l’applicazione del vincolo ai ricavi di cui all’Articolo 4, il venditore può presentare un’istanza all’Autorità per l’adeguamento del suddetto vincolo, a condizione che siano soddisfatti i seguenti requisiti:

 - a) assenza di partecipazioni rilevanti o di legami societari idonei a integrare situazioni di controllo o collegamento tra le società contraenti, ivi inclusa la detenzione, diretta o indiretta, di partecipazioni che configurino

controllo o influenza notevole ai sensi della disciplina civilistica e contabile applicabile;

b) *l'applicazione del vincolo ai ricavi di cui all'Articolo 4, in relazione alle condizioni economiche di approvvigionamento del calore, comporti criticità per la sostenibilità economico-finanziaria del servizio.*

3.3 *L'istanza di cui al comma 3.2 deve essere presentata entro il 31 maggio dell'anno di riferimento e deve includere la seguente documentazione:*

a) *copia integrale del contratto di approvvigionamento di calore da società terze, comprensiva di tutti gli allegati e degli eventuali atti aggiuntivi o modificativi;*

b) *dichiarazione, resa ai sensi dell'Articolo 47 del DPR n. 445/00, attestante l'assenza di partecipazioni rilevanti o di legami societari idonei a integrare situazioni di controllo o collegamento tra le società contraenti;*

c) *relazione che evidensi l'incompatibilità delle condizioni economiche di approvvigionamento del calore con il vincolo ai ricavi di cui all'articolo 4 e che dimostri come tale incompatibilità determini criticità per la sostenibilità economico-finanziaria del servizio.*

3.4 *Nell'ambito dell'istanza di cui al comma 3.2, l'Autorità verifica la congruità delle condizioni economiche di approvvigionamento di calore, accertando che il prezzo fissato dalle controparti sia determinato secondo criteri di efficienza.*

3.5 *In caso di accettazione dell'istanza, l'Autorità adegua il vincolo ai ricavi di cui all'Articolo 4 in modo da assicurare la copertura dei costi di approvvigionamento di energia termica.”*

e) il comma 4.1 è sostituito dal seguente:

“4.1 *Nell'anno di riferimento (t), i ricavi effettivi derivanti dall'applicazione dei corrispettivi per la fornitura del servizio di teleriscaldamento non possono superare il vincolo ai ricavi (VR_t), secondo la seguente formula:*

$$VR_t = \sum_{k=1}^m \sum_{j=1}^{12} \sum_{i=1}^n CE_{k,j,i} \cdot Q_{k,j,i} - E_{t-2}$$

dove:

- *CE_{k,j,i} è il costo evitato, IVA esclusa, espresso in euro/MWh, in vigore nel j-esimo mese dell'anno t, per la k-esima rete di teleriscaldamento iscritta all'ATT servita dall'esercente, in relazione alla i-esima categoria di utenti, calcolato ai sensi dell'Articolo 5 o dell'Articolo 6 del presente provvedimento;*
- *Q_{k,j,i} è il quantitativo di calore erogato, espresso in MWh, nel j-esimo mese dell'anno t, nella k-esima rete di teleriscaldamento iscritta all'ATT servita dall'esercente, alla i-esima categoria di utenti;*
- *E_{t-2} è l'eventuale eccedenza, rispetto al vincolo ai ricavi, registrata nell'anno t-2, espressa in euro e calcolata secondo le disposizioni di cui al comma 8.3.”*

f) l'Articolo 7 è sostituito dal seguente:

“Articolo 7
Clausola di salvaguardia

7.1 Nell'anno di riferimento (t) l'esercente, in luogo del vincolo ai ricavi di cui al comma 4.1, ha la facoltà di applicare ai ricavi effettivi derivanti dall'applicazione dei corrispettivi per la fornitura del servizio di teleriscaldamento un vincolo annuale di salvaguardia (VS_t), secondo la seguente formula:

$$VS_t = \alpha \cdot \sum_{k=1}^m \sum_{j=1}^{12} \sum_{l=1}^r R'_{k,j,l} - E_{t-2}$$

dove, per quanto non già definito al comma 4.1:

- *α è il coefficiente di riduzione dei prezzi ante regolazione, assunto pari a 0,9 salvo i casi di cui al comma 7.6;*
- *$R'_{k,j,l}$ sono i ricavi convenzionali derivanti dall'applicazione delle condizioni economiche di fornitura ante regolazione alle variabili di scala individuate dall'esercente, per la k -esima rete di teleriscaldamento iscritta all'ATT, nel j -esimo mese dell'anno agli utenti a cui sono applicate le condizioni di fornitura della tipologia l -esima.*

7.2 L'esercente, nel caso di applicazione del vincolo di salvaguardia di cui al precedente comma, deve darne comunicazione all'Autorità entro e non oltre il 31 maggio dell'anno di riferimento.

7.3 Ai fini del calcolo dei ricavi convenzionali $R'_{k,j,l}$ di cui al comma 7.1, eventuali corrispettivi indicizzati alle quotazioni del gas naturale sono determinati applicando un valore della componente materia prima gas (p'_{mpg}) pari a:

$$p'_{mpg} = \gamma \cdot p_{mpg} + (1 - \gamma) \cdot \min(p_{mpg}; cap)$$

dove:

- *γ è il fattore di ponderazione della fonte gas nel mix produttivo della rete k , determinato sulla base delle disposizioni di cui al comma 5.4;*
- *p_{mpg} , espresso in euro/MWh, è il valore della quotazione della materia prima gas, utilizzato per la determinazione del corrispettivo ante regolazione;*
- *cap è il valore limite riferito alla componente p_{mpg} , pari a 36 euro/MWh.*

7.4 Nel caso in cui il valore della quotazione della materia prima gas p_{mpg} di cui al paragrafo 7.3 sia espresso in euro/Sm3, ai fini della conversione si assume un potere calorifico superiore del gas pari a 38,1 MJ/Sm3.

7.5 Ai fini del calcolo dei ricavi convenzionali $R'_{k,j,l}$ di cui al comma 7.1, eventuali corrispettivi indicizzati alle quotazioni del gasolio sono determinati

applicando un valore massimo del prezzo del gasolio (p'_{ho}), IVA esclusa e accisa agevolata (sconto di 0,12256 euro/l) inclusa, pari a:

$$p'_{ho} = \delta \cdot p_{ho} + (1 - \delta) \cdot \min(p_{ho}; cap)$$

dove:

- δ è il fattore di ponderazione della fonte gasolio nel mix produttivo della rete k, determinato sulla base delle disposizioni di cui al comma 6.3;
- p_{ho} , espresso in euro/l, è il valore della quotazione del gasolio, utilizzato per la determinazione del corrispettivo ante regolazione;
- cap è il valore limite riferito alla componente p_{ho} , pari a 1,2 euro/l.

7.6 Nel caso in cui l'applicazione del vincolo di salvaguardia non consenta la copertura dei costi di erogazione del servizio, l'esercente può presentare un'istanza di adeguamento del suddetto vincolo, a condizione che siano soddisfatti i seguenti requisiti:

- a) la rete di teleriscaldamento deve essere entrata in esercizio anteriormente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento;
- b) deve essere comprovata la mancata copertura strutturale dei costi di erogazione del servizio.

7.7 L'istanza di cui al comma 7.6 deve essere presentata entro il 31 maggio dell'anno di riferimento e deve contenere almeno la seguente documentazione:

- a) i bilanci di esercizio relativi agli ultimi tre anni;
- b) una relazione che evidensi la mancata copertura strutturale dei costi di erogazione del servizio. Nella relazione sono evidenziati i costi imputati al servizio, i criteri di imputazione adottati ed è effettuata una riconciliazione con i bilanci d'esercizio e i conti annuali separati.

7.8 In caso di accettazione dell'istanza, l'Autorità incrementa il parametro α di cui al comma 7.1, fino a un valore massimo pari a 1.”

- g) l'Articolo 8 è sostituito dal seguente:

“Articolo 8

Modalità applicative del vincolo ai ricavi

8.1 Le condizioni economiche di fornitura vigenti ante regolazione continuano a trovare applicazione nelle singole reti di teleriscaldamento se determinano dei ricavi inferiori o uguali al vincolo ai ricavi di cui al comma 4.1, calcolato con riferimento alle singole reti considerate.

8.2 L'esercente, in deroga da quanto previsto dal comma 8.1, può:

- a) nel caso in cui le condizioni economiche di fornitura vigenti ante regolazione non prevedano parametri per l'aggiornamento dei prezzi, adeguare su base annuale i corrispettivi di erogazione del servizio in misura non superiore alla variazione percentuale della media calcolata sui 12 mesi precedenti dell'indice mensile ISTAT per le Famiglie di Operai ed Impiegati (FOI), esclusi i tabacchi;

b) modificare, il parametro contrattuale di riferimento soggetto ad aggiornamento per la determinazione dei corrispettivi di erogazione del servizio, entro un limite massimo (β), determinato sulla base della seguente formula:

$$\beta = 1 + 0,02 \cdot \frac{\sum_{k,eff} ET_{k,eff}}{\sum_k ET_k}$$

dove:

- $ET_{k,eff}$ è l'energia termica erogata nell'anno precedente all'anno di riferimento nella rete k che rispetti le condizioni di cui al comma 8.1 e sia in possesso della qualifica di teleriscaldamento efficiente;
- ET_k è l'energia termica erogata nell'anno precedente all'anno di riferimento nella rete k che rispetti le condizioni di cui al comma 8.1.

8.3 Ai fini del calcolo del vincolo ai ricavi di cui al comma 4.1, o del vincolo di salvaguardia di cui al comma 7.1, l'eccedenza (E) per l'anno $t-2$ è determinata secondo la seguente formula:

$$E = \max(0; R_{t-2} - V_{t-2}) \cdot \prod_{a=t-1}^t (1 + I_a)$$

dove:

- R_{t-2} sono i ricavi conseguiti nell'anno $t-2$;
- V_{t-2} è il vincolo ai ricavi di cui all'Articolo 4 o il vincolo di salvaguardia di cui all'Articolo 7 adottato nell'anno $t-2$;
- I_a è il tasso medio, per l'anno a , di variazione percentuale della media calcolata sui 12 mesi precedenti dell'indice mensile ISTAT per le Famiglie di Operai ed Impiegati (FOI), esclusi i tabacchi.”

h) dopo l'Articolo 8 è inserito il seguente:

“Articolo 8 bis
Verifica infrannuale del vincolo ai ricavi

8bis.1 L'esercente effettua una verifica del rispetto del vincolo ai ricavi di cui all'Articolo 4, o del vincolo di salvaguardia di cui all'Articolo 7, in occasione di ogni intervallo temporale di aggiornamento dei prezzi, e comunque almeno trimestralmente.

8bis.2 Nel caso di applicazione del vincolo ai ricavi di cui all'Articolo 4, nell'ambito delle attività di verifica di cui al comma 8bis.1, basandosi sui dati previsionali e, per quanto disponibili, a consuntivo per l'anno di riferimento, l'esercente determina:

- a) il valore dei ricavi ottenuti dall'applicazione dei corrispettivi per la fornitura del servizio di teleriscaldamento;
- b) i fattori di ponderazione di cui ai commi 5.4 e 6.3, distinti per ciascuna rete;

- c) il valore del fattore di emissione e_{TLR} di cui ai commi 5.6 e 6.5, laddove applicabile, distinto per ciascuna rete;
- d) il valore del costo evitato di cui all'Articolo 5 e/o all'Articolo 6, distinto per ciascun mese, ciascuna rete e ciascuna categoria di utente, unitamente al valore di tutti i parametri utilizzati per il calcolo;
- e) i quantitativi di calore erogato agli utenti, distinti per ciascun mese, ciascuna rete e ciascuna categoria di utente;
- f) il valore del vincolo ai ricavi applicabile, di cui al comma 4.1.

8bis.3 Nel caso di applicazione del vincolo di salvaguardia di cui all'Articolo 7, nell'ambito delle attività di verifica di cui al comma 8bis.1, basandosi sui dati previsionali e, per quanto disponibili, a consuntivo per l'anno di riferimento, l'esercente determina:

- a) il valore dei ricavi ottenuti dall'applicazione dei corrispettivi per la fornitura del servizio di teleriscaldamento;
- b) i fattori di ponderazione di cui ai commi 5.4 e 6.3, distinti per ciascuna rete;
- c) i quantitativi di calore erogato agli utenti, distinti per ciascun mese, ciascuna rete e ciascuna tipologia di condizioni economiche di fornitura;
- d) il valore dei corrispettivi e relativi driver utilizzati per il calcolo del valore dei ricavi convenzionali di cui al comma 7.1, distinto per ciascun mese, ciascuna rete e ciascuna tipologia di condizioni economiche di fornitura, unitamente al valore di tutti i parametri utilizzati per il calcolo;
- e) il valore del vincolo di salvaguardia applicabile, di cui al comma 7.1.

8bis.4 L'esercente, in esito alle attività di verifica di cui ai commi 8bis.2 o 8bis.3, modifica i prezzi applicati agli utenti con la periodicità individuata dall'applicazione delle disposizioni al comma 8bis.1 in modo da minimizzare lo scostamento tra vincolo applicabile e ricavi effettivi nell'anno di riferimento.

8bis.5 Per consentire l'adeguamento dei prezzi di cui al comma precedente, l'esercente introduce nei propri contratti di fornitura un apposito parametro correttivo, denominato σ .”

- i) al comma 9.1, dopo la lettera f) è inserita la seguente:
“g) il valore dell'eventuale ecedenza E , di cui al comma 8.3.”
- j) al comma 9.2, lettere c) e d), le parole “categoria di utente” sono sostituite dalle seguenti “tipologia di condizioni economiche di fornitura”
- k) al comma 9.2, dopo la lettera e) è inserita la seguente:
“f) il valore dell'eventuale ecedenza E , di cui al comma 8.3.”
- l) dopo il comma 9.2 è inserito il seguente:
“9.3 In aggiunta ai dati e alle informazioni su base annuale di cui ai commi 9.1 o 9.2, l'esercente registra, ad ogni verifica del vincolo svolta ai sensi dell'Articolo 8 bis, gli elementi di cui al comma 8bis.2, lettere da a) a f) o 8bis.3, lettere da a) a e).”
- m) al comma 11.2, dopo la lettera f) è inserita la seguente:

“g) il valore dell’eventuale eccedenza E rispetto al vincolo di cui al comma 8.3”

- n) al comma 12.1 le parole “commi 7.2 e 5.3” sono sostituite dalle seguenti “commi 7.3 e 5.3”
- o) dopo il comma 12.3 sono inseriti i seguenti:
“12.4 L’esercente, nelle more della valutazione delle istanze presentate ai sensi dei commi 3.2 e 7.6, può modificare il valore del parametro σ di cui al comma 8bis.5, in deroga da quanto previsto dal comma 8bis.4, al fine di assicurare la copertura dei costi di erogazione del servizio.
12.5 Gli obblighi di comunicazione in materia di emissioni dei sistemi di teleriscaldamento, di cui al comma 11.2, lettera f), si applicano a partire dall’anno 2026.
12.6 Le disposizioni in materia di istanze all’Autorità, di cui ai commi 3.2 e 7.6, di gestione delle eventuali eccedenze rispetto al vincolo (E), di cui al comma 8.3, di deroga al divieto di modifica delle condizioni economiche, di cui al comma 8.2, lettera b) e di verifica infrannuale del vincolo di cui all’Articolo 8 bis, si applicano a partire dall’anno 2026.
12.7 Gli obblighi di registrazione in materia di eccedenza rispetto al vincolo, di cui al comma 9.1, lettera g), al comma 9.2, lettera f) e di verifiche infrannuali di cui al comma 9.3, si applicano a partire dall’anno 2026.
12.8 Gli obblighi di comunicazione in materia di eccedenza rispetto al vincolo, di cui al comma 11.2, lettera g), si applicano a partire dall’anno 2027.”

4. di pubblicare la presente deliberazione, nonché la versione aggiornata del MTL-T, sul sito internet dell’Autorità www.arera.it.

23 dicembre 2025

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini